

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. (Art. 3)

L. 4 agosto 1955, n. 848. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 settembre 1955, n. 221.

(...)

3. Divieto della tortura ⁽⁷⁾.

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

(7) Rubrica aggiunta dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con *L. 28 agosto 1997, n. 296*.

(...)